

**CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA FUNZIONE RIFERITA ALLE IMPEGNATIVE ICD
B - ICD B PLUS - ICD M - ICD M GS DA PARTE DEI COMUNI DELL'AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE VEN_22 ALL'AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA**

Con la presente scrittura privata tra gli Enti di seguito elencati:

- Il Comune di Sona, **Ente Capofila di Ambito Territoriale Sociale VEN_22**, con sede legale in Sona (VR), CAP 37060, Piazza Roma n. 1, codice fiscale 00500760236, rappresentato dal sig. Gianfranco Dalla Valentina, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, in virtù della Convenzione di ambito territoriale sociale ATS tra i Comuni del Distretto 4 Ovest Veronese e l'Azienda ULSS 9 Scaligera per la gestione associata dei Servizi socio-educativi per il triennio 2022-2024, approvata nella seduta del Comitato del 13/10/2021 e recepita con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera n. 1101 del 30/12/2021, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto 4 Ovest Veronese n. 1 del 12 febbraio 2024;

e

- L'**Azienda ULSS 9 Scaligera**, con sede in Via Valverde n. 42 (VR), CAP n. 37122, codice fiscale 02573090236, rappresentata dal Dott. Pietro Girardi, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione n. _____ del _____;

CONSIDERATE:

- La Legge n. 33/2017 *“Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”*;
- Il D.Lgs. n. 147/2017 *“Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”* - art. 23;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- La Legge n. 234/2021 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

RICHIAMATI:

- il DPCM 29/10/2001 *“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”* e il DPCM 12/01/2017 *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”*;
- Il DPCM del 03/10/2022 *“Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024”*;

PREMESSO CHE:

- la L. 328/2000 all'art. 8 comma 3 lett. a) valorizza le *“forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete”*;
- le Regioni, in ottemperanza al DPCM del 03/10/2022, nell'ambito della gestione del Fondo per le Non Autosufficienze e mediante propri programmi regionali, orientano le scelte organizzative e gestionali degli enti competenti, in ordine all'erogazione dei servizi sociali e sociosanitari e all'effettiva progressiva esigibilità dei livelli essenziali delle prestazioni;
- il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, definisce i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) e le principali azioni di potenziamento dei servizi sociali integrati individuando le modalità di finanziamento delle prestazioni con l'obiettivo di assicurarne l'effettiva realizzazione;
- la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, introduce novità importanti nel campo della Non Autosufficienza, in particolare con riferimento alle disposizioni di cui all'art.1, commi 159-171, che promuovono l'integrazione socio-sanitaria attraverso la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio regionale;
- il DPCM del 3/10/2022 adotta il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022-2024 e definisce il riparto tra le Regioni delle relative risorse per la triennalità 2022 - 2024. Il provvedimento stabilisce che, al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, gli stessi sono realizzati dagli Ambiti Territoriali Sociali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (art. 1, comma 160 L.234/21);
- il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza introduce il concetto di progressiva attuazione dei LEPS declinando questi ultimi in LEPS di erogazione e LEPS di processo ed individuando nello specifico tra i LEPS di erogazione:
 - o l'Assistenza domiciliare sociale. Assistenza sociale integrata con i servizi sanitari (L. 234/2021, comma 162, lett. a);
 - o i Servizi sociali di sollievo (L. 234/2021, comma 162, lett. b);
 - o i Servizi sociali di supporto (L. 234/2021, comma 162, lett. c);
 - o i Contributi (L. 234/2021, comma 164).

VISTA

- la DGR n. 1338/2013 e s.m.i. che istituisce le Impegnative di Cura Domiciliare (ICD) definendone i contenuti assistenziali, le modalità di erogazione e la modulistica;
- la DGR n. 256/2023 che, in ottemperanza al DPCM 3 ottobre 2022, approva il Piano regionale per la Non Autosufficienza 2022 - 2024, declina i LEPS di erogazione e di processo e prevede che le funzioni riferite agli interventi sociali per la domiciliarità riconducibili alle ICDB, ICDB Plus, ICDM, ICDMgs e sollievo frequenza centri diurni semiresidenziali siano in capo agli Ambiti Territoriali Sociali salvaguardando, nell'ambito delle risorse disponibili, l'unitarietà gestionale degli interventi;

- la DGR n. 1558/2023 di programmazione e attribuzione alle Aziende ULSS e agli Ambiti Territoriali Sociali delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - attribuzione anni 2023 e 2024 che conferma la competenza delle funzioni riferite alle ICDB, ICDB plus, ICDM, ICDMgs in capo agli ATS per il tramite dei loro enti capofila;
- la citata DGR n. 1558/2023 la quale dà per implicita la delega delle funzioni alle Aziende ULSS, a tutela delle azioni in atto e per la loro prosecuzione;
- la DGR n. 1558/2023 che prevede infine che entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nel BURV i Comitati dei Sindaci debbano, con appositi atti, disporre in merito all'eventuale delega alle Aziende ULSS delle loro funzioni riferite alle ICDB, ICDB plus, ICDM, ICDMgs;

AVUTO PRESENTE CHE

- in data 18 gennaio 2024 la Regione Veneto - Direzione Servizi Sociali ha presentato presso il padiglione Rama dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima la menzionata DGR n. 1558/2023 ai referenti degli Ambiti territoriali sociali, ai Presidenti delle Conferenze dei sindaci ai Presidenti dei Comitati dei sindaci, ai Direttori dei servizi socio sanitari delle Aziende ULSS e ai referenti degli Uffici di Piano, evidenziando tra l'altro le tempistiche e gli adempimenti per la definizione del nuovo sistema di erogazione delle ICDB, ICDB plus, ICDM, ICDMgs;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - PREMESSE

Le premesse e gli atti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne specificano i presupposti. Tali premesse delineano il quadro di riferimento per l'assunzione degli impegni reciproci per la realizzazione dei LEPS di erogazione riferiti a ICDB, ICDB plus, ICDM, ICDMgs.

Articolo 2 - FINALITA'

Con la presente convenzione i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_22 , a seguito di apposito atto del Comitato dei Sindaci Ulss 9 Distretto 4 Ovest Veronese delegano all'Azienda ULSS 9 le funzioni riferite alle impegnative ICDB, ICDB plus, ICDM, ICDMgs. Tale delega viene conferita in continuità con l'attuale assetto organizzativo interistituzionale integrato specifico (DGR n. 1338/2013 e smi) nonché con quello riferito alle funzioni sociali e socio sanitarie.

Articolo 3 - OGGETTO

Per i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_22 la presente convenzione definisce l'intesa interistituzionale necessaria alla progressiva attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni di erogazione - Contributi (L. 234/2021, comma 164) individuati nei successivi art. 4 e art. 5.

Articolo 4. FUNZIONE DELL'ENTE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE.

L'Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_22 ed i Comuni ad esso afferenti, nell'ambito della presente delega all'ULSS n. 9 garantiscono la progressiva realizzazione del LEPS sulla base di quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 5 della presente convenzione assicurando con le risorse regionali del Fondo nazionale della Non Autosufficienza l'erogazione delle funzioni previste dalla Legge n. 234/2021 e dal DPCM del 3/10/2022 in materia di LEPS di erogazione - Contributi (L. 234/2021, comma 164) con riferimento alle ICDB, ICDB plus, ICDM, ICDMgs.

L'ente contribuisce, in collaborazione con l'Azienda ULSS, alla modulazione delle risorse a garanzia della continuità ed implementazione degli interventi, in un'ottica di coordinamento con le altre funzioni.

Articolo 5. FUNZIONE DELL'AZIENDA ULSS

In attuazione della DGR n. 256/2023 e della DGR n. 1558/2023, per effetto del presente atto di delega, l'Azienda ULSS n. 9, con riferimento alle ICDB, ICDB plus, ICDM, ICDMgs esercita la gestione delle funzioni previste dalla Legge n. 234/2021 e dal DPCM del 3/10/2022 in materia di LEPS di erogazione - Contributi (L. 234/2021, comma 164) di competenza degli ATS.

La dotazione finanziaria per l'esercizio delle funzioni di cui trattasi è già stata assegnata all'Azienda ULSS n. 9 dalla Regione del Veneto con DGR n. 1558/2023 nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale Non Autosufficienza, *Linea D - Assistenza in regime domiciliare a favore di persone con disabilità e di persone non autosufficienti - Tabella A Allegato E*. In relazione a tali risorse l'Azienda ULSS n. 9 in collaborazione con l'Ente capofila dell'ATS VEN 22 ne modula il valore, sulla base dei livelli di attività in essere a garanzia della continuità degli interventi.

L'Azienda ULSS n. 9 in ottemperanza a quanto previsto dal presente atto è delegata alla gestione del procedimento riferito alle ICDB, ICDB plus, ICDM e ICDMgs. Le domande di accesso alle impegnative potranno essere ricevute da ogni articolazione territoriale declinata dalla DGR n. 1338/2013.

Il Distretto 4 Ovest Veronese dell'Azienda ULSS n. 9 in riferimento esclusivamente alle ICDB, ICDB plus, ICDM e ICDMgs, provvede a tutti gli atti relativi alla raccolta delle domande, inserimento dati nel gestionale regionale, gestione graduatorie, generazione impegnative e liquidazione benefici economici agli utenti.

L'esercizio della gestione della funzione da parte dell'Azienda ULSS avviene sulla base di quanto previsto dalla DGR n. 1338/2013 e dalle successive DGR n. 1986/2013, DGR n. 164/2014, DGR n. 1047/2015, DGR n. 571/2017, DGR n. 946/2017, DGR n. 670/2020 e DGR n. 1174/2021 nonché dalle disposizioni attuative del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in particolare dai decreti n. 149/2013 e n. 173/2013.

Articolo 6 - DURATA E RECESSO

La durata della convenzione è corrispondente alla vigenza del Piano regionale Non Autosufficienza 2022-2024 (DGR n. 256/2023) - Annualità 2024 ed è eventualmente rinnovabile sulla base dei contenuti delle disposizioni riferite alla nuova programmazione regionale.

La presente convenzione può essere risolta nel periodo di vigenza, in caso di riordino dell'assetto organizzativo e istituzionale da parte degli enti competenti.

Ciascuna delle parti può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale del presente atto, ove ciò non risulti in contrasto con la legislazione statale o regionale, mediante l'adozione di apposito atto e formale comunicazione all'Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_22 a mezzo PEC, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Articolo 7 - CONTROVERSIE

I rapporti tra le parti sono ispirati al principio di leale collaborazione istituzionale, in grado di massimizzare, in termini di efficienza e di efficacia, le prestazioni erogate a favore della rispettiva cittadinanza, per la progressiva attuazione dei LEPS riferiti ai Contributi (L. 234/2021, comma 164) così come individuati al precedente art. 5.

Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, applicazione od esecuzione del presente atto, le parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la composizione amichevole delle medesime e secondo i principi di leale collaborazione istituzionale.

Articolo 8 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con riferimento al trattamento dei dati personali degli interessati, le parti sono titolari autonomi. L'Ente capofila di ATS VEN_22, i comuni ad esso afferenti e l'Azienda Ulss 9 sono contitolari del relativo trattamento nell'ambito degli interventi dedotti nel presente atto, ciascuna per le proprie competenze. Le parti si impegnano nei termini a regolare con successivo atto il rapporto di contitolarità tra le stesse instaurato.

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, all'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, nonché alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi all'esplicazione del presente atto.

Articolo 9 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di rinvia a specifiche intese di volta raggiunte nel Comitato dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi preposti.

Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice Civile, il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990, il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 o con altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del medesimo D.Lgs. n. 82/2005.

Per l'ATS VEN_22 - Ente Capofila Comune di Sona

Per l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera
